

LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 304**Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni**

La legge in oggetto tratta, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, ha disposto:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/81, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi di cui alla L. 394/'81, devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) L'istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extra-comunitari (art. 2).

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

La legge ha avuto la prima applicazione, nel 1991, con l'emanazione del D.M. 20.6.1991; essa ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

I finanziamenti previsti dalla legge (L. 4,5 miliardi annuali per il 1991 e 1992) si sono rivelati insufficienti a soddisfare le richieste di contributo a fronte dei progetti presentati.

In considerazione della riconosciuta validità di tale modalità di intervento, la legge ha trovato rifinanziamento per l'anno 1993 con il D.L. n. 78/93 e con uno stanziamento più adeguato di Lit. 10 miliardi.

Nel 1991 su 116 domande ne sono state accolte solo 23. L'importo complessivo impegnato (Lit. 4,5 miliardi) ha dato luogo, attraverso l'ICE, ad erogazioni gradualistiche, sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni dei singoli programmi. Essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, si è stimato che lo stesso possa attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Peraltro, nel corso dell'anno, alcune ditte destinatarie del contributo hanno rinunciato allo stesso, in considerazione della bassa incidenza percentuale del sostegno pubblico (contenuto a causa della ristrettezza delle disponibilità) rispetto al costo di

realizzazione del progetto.

Nell'esercizio 1992 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 30 marzo 1992. Sono state accolte 30 domande, su 96 pervenute e dai contributi, complessivamente impegnati per Lit. 4,5 miliardi, è atteso un ritorno in investimenti promozionali per oltre 20 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande si è teso a privilegiare i Consorzi al fine di soddisfare, con le limitate disponibilità finanziarie, più imprese.

Nell'esercizio 1993 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 4.8.1993. Lo stanziamento previsto è stato di Lit. 10 miliardi: sono state accolte 44 domande su n. 57 domande pervenute, per un importo di Lit. 9.900.646.195.

Per il 1994 la legge non è stata rifinanziata.

Per il 1995, ai fini del rifinanziamento dell'art. 2 della L. 304/'90, risultano appostati nella Tab. B della legge finanziaria 1995 Lit. 7.800 milioni, importo così ridotto dal D.L. 41/'95 (manovra Dini), convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 25. L'appostamento nella legge finanziaria non è stato utilizzato perché non è stato adottato il necessario provvedimento di spesa.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese, stanziando 50 mld di lire, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, per il finanziamento agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, che vengono erogati, in analogia a quanto avviene per i finanziamenti ex art. 2 Legge 394/81, dal Mediocredito Centrale a seguito di delibera del Comitato di cui al D.M. 2.7.1987, adottata sulla base della duplice istruttoria espletata dal predetto Ente e degli uffici del Ministero.

Viene riconosciuta priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali aventi ad oggetto la realizzazione di lavori o forniture, collegati a specifici studi e progettazioni, nonché ad istanze inoltrate da consorzi o associazioni di imprese.

Nel corso del 1992 sono pervenute n. 22 richieste di finanziamento per un totale di oltre Lit. 13 miliardi; durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 17 istanze, accogliendone n. 11 e concedendo finanziamenti per Lit. 4.449.296.338.

Nel corso del 1993 sono pervenute n. 63 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 27.245.609.960; durante l'anno il Comitato ha esaminato ed accolto n. 17 istanze, concedendo

finanziamenti per Lit. 13,9 miliardi.

Nel corso del 1994 sono state esaminate n. 58 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 20.683.558.710 ed accolte n. 42 per un totale di Lit. 14.760.713.975.

Nel corso del 1995 sono state accolte n. 36 per un totale di Lit. 13,4 miliardi di lire.

Nei quattro anni di attività di questo strumento (1992-1995) sono state complessivamente accolte n. 107 richieste per un totale di 46,6 miliardi di lire.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta ancora da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituite dal 1° gennaio 1990. Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Esteri, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

L'art. 2, comma 2 della legge 19/91 ha autorizzato il Ministro del commercio con l'estero a concedere in favore della SIMEST SpA di Roma un contributo straordinario di lit. 10 miliardi, da utilizzare per la sottoscrizione di quote del capitale sociale di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone, di cui allo stesso art. 2, comma 1 della disposizione legislativa in argomento.

La successiva legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 ha poi autorizzato l'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia a costituire la suddetta Società, denominata FINEST SpA.

I necessari mezzi finanziari per erogare il citato contributo straordinario sono stati forniti con l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione per l'anno 1991, di un capitolo in conto capitale (n. 7552) con la relativa dotazione (D.M. Tespro n. 124692 del 20.5.1991).

In attuazione delle succitate norme e sulla base della formale richiesta della SIMEST, si è provveduto in data 2.12.1991 a versare la somma di lit. 3 miliardi, pari ai 3/10 del contributo in questione: misura prescritta dalla normativa vigente in materia societaria (art. 2329 codice civile) per la sottoscrizione della quota di capitale sociale all'atto della costituzione di una società.

La residua somma di lit. 7 miliardi è stata nel 1992 conservata quale residuo di stanziamento e, quindi, al termine di detto anno impegnata, per essere - solo nel dicembre 1993 - versata alla SIMEST, la quale, per l'avvenuta costituzione della FINEST, era tenuta a

rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della propria quota di capitale sociale di detta Società.

Pertanto le operazioni di natura contabile e finanziaria, che il Ministero del commercio con l'estero ha dovuto svolgere a seguito di quanto previsto dalle leggi indicate in premessa, sono state completate entro l'anno 1993.

MINISTERO DELLA SANITA'

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Indice delle Leggi

- Legge 26 aprile 1983, n.130, art.21
- " 22 dicembre 1984, n.887, art.12
- " 28 febbraio 1986, n.41 art.14
- " 11 marzo 1988, n.67, art.17
- " 5 giugno 1990, n.135, art.1

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130 - ART. 21

Legge finanziaria 1983

La legge 26 aprile 1983 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il progetto per la ristrutturazione dell'Istituto di Cura e Ricovero a Carattere Scientifico "Istituti Ortopedici Rizzoli".

L'intervento, regolarmente iniziato nei tempi stabiliti, ha subito in seguito una lunga sospensione di lavori a causa di una vertenza in sede di aggiudicazione di un appalto. Gli stessi sono ripresi alla fine dell'anno 1995 e completati a giugno 1996, e la somma ancora a disposizione per mld 3,72 divenuta perentoria, è stata riassegnata ed utilizzata nel 1996 (decreto dirigenziale del 11.06.96 sul capitolo 7534).

L'intervento è ormai concluso.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 12

Legge finanziaria 1984

La legge 22 dicembre 1984 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il progetto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico di Padova. L'intervento, cofinanziato dalla BEI, è stato concluso alla fine del 1995 (erogazione a saldo con decreto del 10.11.95).

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

Legge finanziaria 1986

La legge 28 febbraio 1986 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato un primo lotto del progetto per la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S. Andrea a Roma e del progetto per la realizzazione di un Centro di Biotecnologia Avanzata presso l'Istituto Tumori di Genova.

Entrambi gli interventi sono stati rifinanziati con la legge 67/88.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17Legge finanziaria 1988

La legge 11 marzo 1988 disciplina l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti e Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato il secondo lotto del progetto per la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S. Andrea a Roma e del progetto per la realizzazione di un Centro di Biotecnologia Avanzata presso l'Istituto Tumori di Genova.

Gli interventi sono entrambi conclusi, ma restano da liquidare per il primo 361 milioni e per il secondo 3.379 milioni che sono ora disponibili per cassa a norma della legge 8 agosto 1996, n. 419 che autorizza le variazioni al bilancio in corso.

LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135 - ART. 1Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

La legge 5 giugno 1990, n. 135 ha previsto, tra l'altro, il finanziamento di un piano di costruzione o ristrutturazione di posti letto di malattie infettive per 2.100 miliardi da finanziare con mutui contratti dal Ministero del tesoro il cui controvalore veniva attribuito ad un capitolo di spesa del Ministero della sanità che avrebbe provveduto a liquidare i consorzi che avevano stipulato con lo stesso ministero un contratto di concessione di servizi.

Sono stati accreditati complessivamente solo 695 miliardi poiché il rapporto concessorio è cessato a norma della legge 4 dicembre 1993, n. 492 che ha attribuito alle regioni la titolarità degli interventi. La somma già mutuata è stata utilizzata per anticipazioni di cassa alle regioni in conto dei mutui che saranno autorizzate a contrarre per mld 572,890; per erogazioni già fatte ai concessionari per mld 94,813; la differenza di 27,297 viene utilizzata per la definizione dei rapporti ancora non conclusi con le società concessionarie

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Si rappresenta che, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 30 giugno 1993 ed in particolare dell'art. 4, questo Istituto dal 1° gennaio 1994 provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti del fondo previsto dal bilancio dello Stato, iscritto in un unico capitolo (1298) dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità (tabella 17). Lo stanziamento del capitolo 1298 è ripartito in articoli con deliberazione del Comitato Amministrativo di questo Istituto.

In particolare le spese relative al Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori, di cui alla legge n. 189 del 19.5.1995, sono state imputate per l'anno finanziario 1995 all'articolo 504 e per l'anno finanziario 1996 all'articolo 166 del bilancio di questo Istituto. I relativi stanziamenti annui (4 miliardi), in conformità alla legge n. 189/1995, sono stati versati sulla contabilità speciale n. 1279 intestata all'Istituto Superiore di Sanità ed aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma.

Dipartimento della Programmazione

Si osserva preliminarmente che i finanziamenti affluiti ai capitoli di spesa derivano dalle leggi finanziarie per gli anni 83,85,86 e 88 per la utilizzazione dei fondi FIO e dalla legge 135/90 per la lotta all'AIDS e riguardano rispettivamente la ristrutturazione degli "Istituti Ortopedici Rizzoli" di Bologna, la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico delle tre Venezie di Padova, la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S.Andrea, la realizzazione di un centro di biotecnologie avanzate presso l'Istituto dei Tumori di Genova e la costruzione o ristrutturazione di posti letto per malattie infettive.

**Dipartimento Alimenti , Nutrizione e Sanità Pubblica
Veterinaria**

In relazione alla richiesta concernente l'oggetto, questo Dipartimento comunica che non ha in corso leggi precedenti la data 1.10.1995 che comportino impegni pluriennali di spesa; successivamente tale data è stata emanata la legge 34/1996, di conversione del d.l. 509/1995, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, che, all'art. 4, prevede l'istituzione di un capitolo di trasferimento alle regioni, gestito da questo Dipartimento, per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo (di cui alla legge 281/1991).

Per le finalità di cui sopra sono quindi autorizzate la spesa di lire 3.425.000.000 per il 1995, lire 8.500.000.000 per il 1996, lire 8.500.000.000 per il 1997 e lire 5.000.000.000 per il 1998.

A tal fine il Ministero del tesoro ha istituito un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del ministero della sanità (tabella 17) alla rubrica 4, concernente il Dipartimento degli alimenti e della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, categoria V - trasferimenti -, con il numero 2602.

Dipartimento della Funzione Pubblica**Capitolo 7640 - esercizio finanziario 1994**

A specificazione di quanto indicato nel prospetto si evidenzia che a fronte di una assegnazione di £. 50 miliardi (decreto 108798 del 24/2/94) e £. 24,667 miliardi (decreto n. 273385 del 23/2/95) sono stati assunti :

- 1) impegni per £. 18,979 miliardi;
- 2) erogati £. 0,324 miliardi.

Nell'esercizio 1995 sono stati:

- a) accertati residui di stanziamento per £. 55,68 miliardi;
 - b) accertati residui propri per £. 18,97 miliardi;
 - c) pervenute assegnazioni per £ 10,72 miliardi (decreto n. 101260 dell'8/2/95) e £. 3,592 miliardi (decreto n. 172131 del 12/9/95).
- 1) disimpegnati £. 18,97 miliardi di residui propri;
 - 2) pagate £. 4,470 miliardi;
 - 3) impegnate £. 2,37 miliardi.

Nell'esercizio 1996 sono stati pagati £. 2,35 miliardi in c/residui e sono state economizzate £. 0,61 miliardi.

Capitolo 7641 - esercizio finanziario 1995

Su una assegnazione di £. 3 miliardi sono stati:

- 1) pagati £. 2 miliardi;
- 2) impegnato £. 1 miliardo.

Nell'esercizio finanziario 1996 è stato pagato £. 1 miliardo in c/residui.